**Intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 28.08.1997, n. 281** **attuativo dell’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dell’Intesa della Conferenza Unificata (rep. Atti n. 82 dell’8 luglio 2021) inerente al Piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2021-2025; accordo inerente al riparto delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per gli esercizi finanziari 2021 (seconda parte di finanziamento), 2022 e 2023**

**Repertorio atti n. --------------- del -----------------------------**

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del -----------------------

**VISTO** il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante “*Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali*” e, in particolare, l’articolo 9, comma 2, lettera b);

**VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l’istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, e, in particolare, l’articolo 12, recante “*Finalità e criteri di riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione*”, e l’articolo 13, recante “*Copertura finanziaria*”;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 741, il quale dispone l’incremento del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per un importo pari a 10 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2019;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*” che incrementa il Fondo per il Sistema integrato zerosei di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, e in cui si precisa che per l'anno 2021 una quota parte dell'incremento, pari a euro 1.500.000, è destinata al Ministero dell'istruzione per l'attivazione del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del medesimo decreto legislativo n. 65 del 2017;

**VISTA** la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, e, in particolare l’articolo 11, commi 2-bis e successivi;

**VISTA** l’Intesa rep. Atti n. 82 dell’8 luglio 2021 della Conferenza Unificata inerente al Piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2021-2025;

**VISTA** la nota prot. \_\_\_\_\_ del\_\_\_\_2021, con la quale il Ministero dell’Istruzione, Ufficio di Gabinetto, ha trasmesso la proposta di Intesa sul riparto delle risorse e.f. 2021 (quota pari a € 43.500.000,00) inerenti al riparto del *Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione* e relativo schema di decreto, e sul riparto delle risorse inerenti agli esercizi finanziari 2022 e 2023, al fine dell’acquisizione delle Programmazioni pluriennali, in conformità all’Intesa rep. Atti n. 82 dell’8 luglio 2021;

**TENUTO CONTO** del rapporto ISTAT del 27 ottobre 2020 denominato “*Offerta di asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia anno scolastico 2018/2019*” e dell’aggiornamento dei dati riferiti all’anno educativo 2019/2020 pubblicato da ISTAT il 30.06.2021;

**TENUTO CONTO** delle proposte formulate da ANCI con nota inviata il 28 luglio c.a. di inserire una clausola di salvaguardia che assicuri l’invarianza o un lieve aumento rispetto al finanziamento 2020 per tutte le regioni, di dividere il 30% delle risorse attribuite in relazione alla popolazione residente di età compresa tra 0 e 6 anni assegnando il 10% in proporzione alla popolazione 3/6 anni e il 20 % in proporzione alla popolazione 0/3 anni, di mantenere il 10% dell’importo in relazione al numero di iscritti alle scuole dell’infanzia comunali e private paritarie;

**ACQUISITO** l’assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome e degli enti locali nellaodierna seduta di questa Conferenza,

**SANCISCE L’INTESA**

tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, ANCI e UPI, nei termini sottoindicati:

Articolo 1

(Approvazione schema di decreto di riparto per le risorse residuali relative all’e.f. 2021)

1. È approvato lo schema di decreto di riparto delle risorse del *Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione* per un importo pari a € 43.500.000,00 trasmesso dal Ministero dell’Istruzione con la nota prot. n. xxxx del…… (Allegato 0)

Articolo 2

(Criteri di riparto del *Fondo* per le risorse afferenti all’esercizio finanziario 2022)

1. Le risorse per l’anno 2022 relative al “*Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione*”, corrispondenti a € 309.000.000,00, sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano come di seguito indicato:
2. l’importo di € 61.800.000,00, pari al 20% delle risorse complessive, al fine di perseguire il riequilibrio dei servizi educativi per l’infanzia nei territori in cui sussiste un maggior divario negativo rispetto alla media nazionale, pari al 26,9%, dei posti dei servizi educativi disponibili rispetto alla popolazione di età compresa tra zero e tre anni secondo i dati ISTAT pubblicati il 30.06.2021;
3. l’importo di € 123.600.000,00, pari al 40% delle risorse complessive, in proporzione agli utenti dei servizi educativi secondo i dati ISTAT al 31.12.2019;
4. l’importo di € 61.800.000,00, pari al 20% delle risorse complessive, in proporzione alla popolazione residente di età compresa tra zero e tre anni all’1.01.2021;
5. l’importo di € 30.900.000,00, pari al 10% delle risorse complessive, in proporzione alla popolazione residente di età compresa tra tre e sei anni all’1.01.2021;
6. l’importo di € 30.900.000,00, pari al 10% delle risorse complessive, in proporzione agli iscritti alle scuole dell'infanzia comunali e private paritarie.
7. Al fine di consentire la continuità degli interventi attuati negli anni precedenti, verificato che in relazione all’applicazione dei criteri di cui al comma precedente cinque regioni (Abruzzo, Basilicata, Piemonte, Sardegna e Umbria) riceverebbero un’assegnazione inferiore a quella dell’e.f. 2020, anno di riferimento anche per il piano di riparto del 2021 (prima quota di finanziamento), una quota parte pari allo 0,371% delle risorse assegnate alle altre regioni e province autonome, per un importo complessivo pari a € 1.029.316,37, viene ridistribuita quale “*contributo per la continuità rispetto all’e.f. 2020*”.
8. Il riparto regionale del Fondo è indicato nell’allegato 1 (tabella di riparto e.f. 2022), che è parte integrante dell’Intesa.
9. Le regioni, in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dell’Intesa l’Intesa rep. Atti n. 82 dell’8 luglio 2021 inerente al Piano di azione nazionale pluriennale per il quinquennio 2021-2025, finanziano la programmazione generale dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia per un importo non inferiore al venticinque per cento delle risorse assicurate dallo Stato con il riparto di cui al presente decreto.

Articolo 3

(Criteri di riparto del *Fondo* per le risorse afferente all’esercizio finanziario 2023)

1. Le risorse per l’anno 2023 relative al “*Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione*”, corrispondenti a € 309.000.000,00, sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano come di seguito indicato:
2. l’importo di € 61.800.000,00, pari al 20% delle risorse complessive, al fine di perseguire il riequilibrio dei servizi educativi per l’infanzia nei territori in cui sussiste un maggior divario negativo rispetto alla media nazionale, pari al 26,9%, dei posti dei servizi educativi disponibili rispetto alla popolazione di età compresa tra zero e tre anni secondo i dati ISTAT pubblicati il 30.06.2021;
3. l’importo di € 123.600.000,00, pari al 40% delle risorse complessive, in proporzione agli utenti dei servizi educativi secondo i dati ISTAT al 31.12.2019;
4. l’importo di € 61.800.000,00, pari al 20% delle risorse complessive, in proporzione alla popolazione residente di età compresa tra zero e tre anni all’1.01.2021;
5. l’importo di € 30.900.000,00, pari al 10% delle risorse complessive, in proporzione alla popolazione residente di età compresa tra tre e sei anni all’1.01.2021;
6. l’importo di € 30.900.000,00, pari al 10% delle risorse complessive, in proporzione agli iscritti alle scuole dell'infanzia comunali e private paritarie.
7. Al fine di consentire la continuità degli interventi attuati negli anni precedenti, verificato che in relazione all’applicazione dei criteri di cui al comma precedente cinque regioni (Abruzzo, Basilicata, Piemonte, Sardegna e Umbria) riceverebbero un’assegnazione inferiore a quella dell’e.f. 2020, anno di riferimento anche per il piano di riparto del 2021 (prima quota di finanziamento), una quota parte pari allo 0,371% delle risorse assegnate alle altre regioni e province autonome, per un importo complessivo pari a € 1.029.316,37, viene ridistribuita quale “*contributo per la continuità rispetto all’e.f. 2020*
8. Il riparto regionale del Fondo è indicato nell’allegato 2 (tabella di riparto e.f. 2023), che è parte integrante dell’Intesa.
9. Le regioni, in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dell’Intesa l’Intesa rep. Atti n. 82 dell’8 luglio 2021 inerente al Piano di azione nazionale pluriennale per il quinquennio 2021-2025, finanziano la programmazione generale dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia per un importo non inferiore al venticinque per cento delle risorse assicurate dallo Stato con il riparto di cui al presente decreto.

Articolo 4

(Definizione degli interventi)

1. Il Fondo, in coerenza con le previsioni dell’articolo 12, comma 2, lettere a), b) e c) d.lgs. n. 65 del 2017, finanzia le seguenti tipologie di intervento:
2. interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle amministrazioni pubbliche;
3. finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;
4. interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui all'art. 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*» e promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali.
5. Gli interventi sono definiti per il perseguimento delle seguenti finalità generali:
6. consolidare ed ampliare la rete dei servizi educativi per l'infanzia a titolarità pubblica e privata convenzionata, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, anche per favorire l'attuazione dell'art. 9 del medesimo decreto legislativo, ove si prevede la riduzione della soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati;
7. stabilizzare e potenziare gradualmente le sezioni primavera di norma aggregate alle scuole dell'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia, per superare progressivamente gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia;
8. ampliare e sostenere la rete dei servizi per bambine e bambini nella fascia di età compresa tra zero e sei anni, in particolare nei territori in cui sono carenti scuole dell'infanzia statali, come previsto dall'art. 12, comma 4, del decreto legislativo;
9. riqualificare edifici scolastici di proprietà pubblica, già esistenti e sottoutilizzati, e promuovere la costruzione di nuovi edifici di proprietà pubblica, anche per costituire Poli per l'infanzia, di cui all'art. 3 del decreto legislativo;
10. sostenere la qualificazione del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui all'art. 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e promuovere i coordinamenti pedagogici territoriali.
11. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 lett. e), e al fine di garantire uno sviluppo omogeneo del Sistema integrato sul territorio nazionale, ciascuna regione e provincia autonoma assegna di norma una quota non inferiore al 5% dell’importo del contributo annuale statale per interventi di cui al comma 1, lett. c) – finanziamento di coordinamenti pedagogici territoriali e formazioneda realizzarsi anche con azioni integrate rivolte congiuntamente al personale docente e al personale educativo -; per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, lett. b) e c) le regioni e le province autonome che hanno una copertura dei posti nei servizi educativi per l’infanzia, rispetto alla popolazione residente da zero a tre anni, inferiore alla media nazionale secondo i dati ISTAT assegnano di norma una quota non inferiore al 5% dell’importo del contributo annuale statale per interventi di cui al comma 1, lett. a) e b) destinati al finanziamento di sezioni primavera già esistenti o di nuova istituzione aggregate a scuole dell’infanzia statali o paritarie o al finanziamento di Poli per l’infanzia. Possono essere impiegate per il raggiungimento delle suddette quote anche le risorse afferenti al cofinanziamento regionale.

Articolo 5

(Programmazioni regionali)

1. Entro il 30 novembre 2021 le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero, con un’unica comunicazione, la Programmazione comprensiva di tutti gli elementi di cui al Piano d’azione nazionale pluriennale per il quinquennio 2021-2025, per le risorse relative agli ee.ff. 2021 (quota parte relativa al riparto di € 43.500.000,00), 2022 e 2023. Per ogni annualità è compilata la relativa scheda riepilogativa secondo il modello allegato (Allegato A – Programmazione regionale 2021, Allegato A1 – Programmazione regionale 2022, Allegato A2 - Programmazione regionale 2023). Per le annualità 2022 e 2023 tale scheda riepilogativa potrà essere eventualmente sostituita successivamente, nel rispetto del termine perentorio fissato dal Decreto di riparto cui afferiscono le risorse.

Articolo 6

(Quota perequativa e termini di decadenza)

1. Per le regioni destinatarie della quota perequativa assegnata in relazione al divario negativo rispetto alla media nazionale, pari al 26,9%, dei posti dei servizi educativi disponibili rispetto alla popolazione di età compresa tra zero e tre anni, il mancato invio entro il 30 novembre 2022 della Programmazione afferente alle risorse relative agli ee.ff. 2021 e 2022 comporta la decadenza delle relative quote perequative, mentre il mancato invio della Programmazione entro il 30 novembre 2023 comporta la decadenza della quota perequativa afferente all’esercizio finanziario 2023.
2. Relativamente all’e.f. 2021 la decadenza riguarda esclusivamente la quota perequativa assegnata relativamente alla quota parte di risorse di cui all’articolo 1, comma 1 della presente Intesa.

Art. 7

(Clausola finale)

1. Per quanto non direttamente disciplinato dalla presente Intesa trovano applicazione le previsioni del Piano d’azione nazionale pluriennale di cui all’Intesa rep. Atti n.\_\_\_\_ dell’8 luglio 2021 e dei decreti di riparto che ripartiscono le risorse di cui alla presente Intesa.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente Accordo nell’ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

 Il Segretario Il Presidente

Allegato 0 – Schema di decreto di riparto per le risorse residuali relative all’e.f. 2021 e relativi allegati (Allegato 1- Tabella di riparto; Allegato A – Programmazione regionale 2021; Allegato B – Scheda di monitoraggio; Allegato C – Nota metodologica per la compilazione delle schede 2021; Allegato D – Indicatori ISTAT e dati MI)

Allegato 1 - Tabella di riparto e.f. 2022

Allegato A1 – Programmazione regionale 2022

Allegato 2 - Tabella di riparto e.f. 2023

Allegato A2 - Programmazione regionale 2023

Allegato D - Indicatori ISTAT e dati MI

Allegato 1 – Tabella di riparto e.f. 2022



Allegato 2 – Tabella di riparto e.f. 2023

